



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendenti: Di Muccio Marianna nata a Pietravairano (CE) il 07/12/1953 matr. 8618

c. f. **DMCMN53T47G630P**

Giammarelli Rosa nata a Polignano a mare (BA) il 22/08/1949 matr. 8713

c. f. **GMMRS049M62G787B**

Oggetto della spesa: Indennità di rischio e disagio, interessi legali, oneri riflessi

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 177398 del 16/03/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .4202/2014 del Tribunale di S. M.Capua Vetere depositata il 02/10/2014.

Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dalle ex dipendenti Di Muccio Marianna e Giammarelli Rosa contro l'Ente regionale, volta al riconoscimento della retribuzione del salario accessorio, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento l in favore di ciascuna ricorrente dell'importo di €13.087,56 oltre interessi legali a titolo di indennità di rischio e disagio, dalla data di maturazione al soddisfo.

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, compensato per metà le spese di lite, condannando la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della ricorrente la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura già ridotte, in €. 900,00 compensi diritti e onorari, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge.

Scheda debiti fuori bilancio Di Muccio M.- Giammarelli R.

pag. 1 di 3



(Punto 3 del dispositivo)

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 275241 del 22/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 777749 del 13/11/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.794896 del 19/11/2015, ha chiesto alla U.O.D.17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 884261 del 18/12/2015 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .4202/2014 del Tribunale di S. M.Capua Vetere depositata il 02/10/2014.

TOTALE DEBITO**€. 39.517,45****Sig.ra Di Muccio Marianna**

Indennità di rischio e disagio (periodo 01/08/2001-31/12/2009)	€. 13.087,56
Interessi legali maturati al 27/01/2016	€. 1.775,09
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. <u>4.239,47</u>
	19.102,12

Sig.ra Giammarelli Rosa

Indennità di rischio e disagio (periodo 01/08/2001-31/12/2009)	€. 13.087,56
Interessi legali maturati al 27/01/2016	€. 1.775,09
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. <u>4.239,47</u>
	19.102,12

Competenze per spese di giudizio Sig.re Di Muccio Marianna e Giammarelli Rosa**€. 1.313,21**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2

(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n.177398 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
Sentenza n .4202/2014 del Tribunale di S. M.Capua Vetere depositata il 02/10/2014;

- Prospetto di calcolo competenze legali;
- Nota prot. n. 794896 della UOD 04;
- Nota prot. n. 884261 della UOD 17.

Napoli, 21/12/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

887



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
U.O. D. 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

DIP.54 - DG.11 -

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili
Centro Direzionale Is. A/6

NAPOLI

16/03/2015

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0177398 16/03/2015 09,24

Mitt. : A.O.C. 4 Avvocatura

Anno : 551404 UOD Contenzioso Lavoro in coll.

Classifica : 1



16 MAR 2015

N. Pratica: CC- 6582/2009 - Avv. Letizia

Oggetto: Di Muccio Marianna E Giammarelli Rosa c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 4202/2014
Trib. S.M.C.V. -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4202/2014; relativa al procedimento emarginato.

Si invita altresì a fornire, se del caso, elementi utili per un eventuale impugnazione.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

/rc

Sent. 4202/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Milena Cortigiano, all'udienza del 02/10/2014 ha pronunciato la seguente, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6867/2009 del ruolo generale, cui è stata riunita quella iscritta al n. 6870/2009, avente ad oggetto: spettanze retributive

T R A

DI MUCCIO MARIANNA e GIAMMARELLI ROSA, rappresentate e difese dall'avv. to Paolo Varriale, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, presso il cui studio in Napoli, via San Filippo n.24, elettivamente domiciliario

ricorrenti

C O N T R O

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rap.to e difeso dall'avv. Modesto Letizia, con cui elett.mente domicilia in Caserta alla via Arena presso lo S.T.A.P. Ecologia

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorsi depositati in data 9 luglio 2009, poi riuniti, le istanti di cui in epigrafe, premesso di essere dipendenti della Regione Campania, assunta ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, distaccate presso il Comune di Pietravairano, espongono che in data 9 ottobre 2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un salario



accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Hanno lamentato che in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 2 co.2 del CCDI del 12 luglio 2004) tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/1985. L'istante ha dedotto la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva, e per tale motivo ha convenuto la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nel ricorso introduttivo del giudizio.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

Questo giudice ritiene di conformarsi all'orientamento già espresso da altri magistrati di questa sezione, che hanno accolto analoghi ricorsi.

Parti ricorrenti lamentano che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del ed "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs.165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nel ruolo dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Né può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Non è consentita

in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria: di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs. 165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co. I d.lgs. 165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe *contra legem* negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o ed integrativa.

Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento. Deve dunque concludersi per l'accoglimento parziale della domanda. In particolare, alle ricorrente dev'essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico – oltre che provato *per tabulas* attraverso l'attestato del Sindaco del Comune di Pietravairano datato 24 giugno 2009 – che le istanti lo utilizzino nello svolgimento delle proprie mansioni (per almeno 4 ore al giorno).

Quanto agli importi da liquidarsi, deve farsi riferimento ai conteggi attorei, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

Deve dunque concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore delle ricorrenti della somma indicata in dispositivo, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.



In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per metà; il residuo segue la soccombenza ed è liquidato e distratto come da dispositivo.

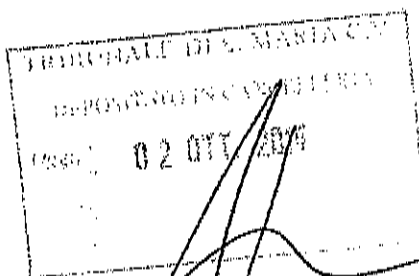
P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Milena Cortigiano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalle ricorrenti e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di ciascuna ricorrente la somma di euro 13087,56 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
- b) compensa per metà le spese di lite; condanna la parte convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della ricorrente la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura già ridotte, in € 900.00, compresi diritti e onorari, oltre cpa, iva e spese generali come per legge.

Santa Maria Capua Vetere, 02/10/2014

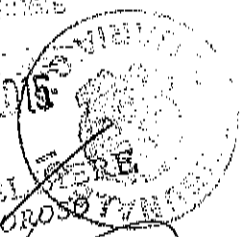
Il Giudice
dott.ssa Milena Cortigiano



1/1

TRIESTE 102. 22/15 023
E CO. 102. 22/15 023
S. M. 102. 22/15 023

112 FEB 2015



IL CANCELIERE
Carlo AMOROSO

[Handwritten signature]

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 4202/2014
Dipp. Di Muccio M. e Giammarelli Rosa

Diritti e onorari			900,00
spese generali	15,00%	900,00	<u>135,00</u>
			1.035,00
CPA	4%	1.035,00	<u>41,40</u>
			1.076,40
IVA	22%	1.076,40	236,81
TOTALE FATTURA			1.313,21
NETTO A PAGARE			1.313,21



Allegato



Napoli 19/11/15

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0794896 19/11/2015 12,01
Nitt. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Rev. : 551405 UOD Rapp con organizza sindac...
Classifica : 7.1.18.



Al Dirigente della U.O.D. 05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali-
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
Anagrafe delle prestazioni

Al Dirigente della U.O.D. 17
Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statistiche-
Comandi mobilità interna ed esterna

LORO SEDI

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna n. 4202/14 del Tribunale di S.M. Capua Vetere
Di Muccio Marianna e Giammarelli Rosa c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



55.14.17

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0884261 18/12/2015 13,23

Mitt. : 551417 UOD Servizio Ispettivo-Monit a...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.4. Fascicolo : 1 del 2015



Al Dirigente della U.O.D. 04

Contenzioso

SEDE

OGGETTO: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 4202/14 del Tribunale di S.M. Capua Vetere. Di Muccio Marianna e Giammarelli Rosa c/ Regione Campania.

In relazione alla sentenza in oggetto, al fine di consentire una attenta e dettagliata disamina della questione, è opportuno precisare che la dipendente regionale Di Muccio Marianna, matr.8618, è stata in distacco, dal 07.02.2005 al 31.05.2014 presso il Comune di Pietravairano (CE), e la dipendente Giammarelli Rosa, matr.8713, è stata in distacco dal 13.10.1987 al 31.12.2014 presso lo stesso Comune.

La problematica investe personale regionale che, ai sensi della L.R. 57/85, è stato assegnato ai Comuni o Province esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti la gestione delle biblioteche, con stipendi a carico dell'amministrazione regionale. In merito è stato ampiamente relazionato, a seguito di specifica richiesta dell'Avvocatura Regionale e sono state predisposte apposite note per dare corretta applicazione alle sentenze esecutive che hanno visto la Regione soccombente.

Ad ogni buon fine si precisa che il personale di che trattasi ha prestato la sua attività in sede diversa da quella della Regione Campania e su disposizioni di un datore di lavoro diverso. Tale personale ha avuto modo di accedere al diritto di richiedere, per equità di trattamento, l'indennità di rischio e disagio contestando il dettame dell'accordo previsto nel contratto collettivo integrato in sede decentrata del 12 luglio 2004 in quanto i Comuni interessati hanno provveduto ad assegnare ai ricorrenti le attrezzature, nello specifico informatiche, che risultavano nella piena disponibilità del comune e senza alcun intervento da parte della Giunta Regionale.

Tanto per gli opportuni adempimenti di rito.

Il Dirigente
N. Romano